



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Malattia intercorsa dopo il lavoro straordinario programmato e prima dell'orario di servizio giornaliero. Quesito.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP  
=ROMA=

Con riferimento alla nota di codesta Segreteria Nazionale n. 414/16, concernente l'oggetto, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha rappresentato che, come correttamente rilevato da codesta O.S., la circolare n. 557/RS/CN.10/0734 del 18 marzo 2009, avente ad oggetto "Istituti riguardanti il personale della Polizia di Stato. Direttive" disciplina la fattispecie della malattia insorta durante l'orario di servizio giornaliero, sebbene nulla preveda nel caso in cui l'infermità si manifesti nel corso o a fine dell'orario di lavoro straordinario che precede il turno ordinario giornaliero.

Al riguardo, la stessa Direzione Centrale, nell'osservare che per espressa previsione dell'ANQ per "lavoro straordinario" si intende la prestazione di lavoro eccedente l'orario d'obbligo giornaliero che il dipendente effettua per esigenze di servizio" (art. 1, lett. l), ed in considerazione che il successivo art. 16, al comma 3, punto b), prevede che: "il turno di lavoro straordinario programmato può precedere o seguire il turno di lavoro ordinario...", ha concordato con le osservazioni formulate da codesta O.S. e pertanto ritiene che - nel caso prospettato - al dipendente possa essere erogato il compenso per le ore di lavoro straordinario effettivamente reso nella giornata in questione.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
Tommaso Ricciardi



**Segreteria Nazionale**  
Via Farini, 62 - 00185 Roma  
Tel. +39 06 48903773 - 48903734  
Fax: +39 06 62276535  
[coisp@coisp.it](mailto:coisp@coisp.it)  
[www.coisp.it](http://www.coisp.it)

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

---

Prot. 745/16 S.N.

Roma, 26 agosto 2016

**MINISTERO DELL'INTERNO**  
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI  
00184 ROMA

**OGGETTO: Malattia intercorsa dopo il lavoro straordinario programmato e prima dell'orario di servizio giornaliero - QUESITO.**

**SOLLECITO**

Con la presente si sollecita un urgente riscontro alla nota di questa O.S. del 2 maggio u.s., recante prot. 414/16 S.N. e pari oggetto della presente, che ad ogni buon fine si allega.

Cordiali Saluti.

La Segreteria Nazionale del COISP



**Segreteria Nazionale**  
Via Farini, 62 - 00185 Roma  
Tel. +39 06 48903773 - 48903734  
Fax: +39 06 62276535  
[coisp@coisp.it](mailto:coisp@coisp.it)  
[www.coisp.it](http://www.coisp.it)

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. 414/16 S.N.

Roma, 2 maggio 2016

**MINISTERO DELL'INTERNO**  
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI  
00184 ROMA

**OGGETTO: Malattia intersorsa dopo il lavoro straordinario programmato e prima dell'orario di servizio giornaliero – QUESITO.**

Con circolare del 18 marzo 2009, recante prot. 557/RS/CN.10/0734 e avente ad oggetto: “Istituti riguardanti il personale della Polizia di Stato. Directive”, il Capo della Polizia ha inteso puntualizzare quanto segue:

*Congedi straordinari e aspettativa*

Nel caso di malattia insorta successivamente all'avvenuto completamento dell'orario di servizio giornaliero e documentata da certificato medico avente la stessa data, andrà scorporata, dal computo dei giorni di prognosi indicati nel certificato medico, la giornata lavorativa effettivamente espletata, non essendo possibile considerare la stessa come giorno di congedo straordinario ovvero di aspettativa per malattia, con le conseguenti indicazioni di ordine giuridico ed economico.

Se, invece, la malattia insorge durante l'orario di servizio giornaliero, la mancata residuale prestazione lavorativa dovrà essere giustificata facendo ricorso agli istituti che regolano le assenze dal servizio. Pertanto, ove l'assenza incida solo parzialmente sul turno di servizio, l'interessato potrà eventualmente fare ricorso allo strumento dei permessi brevi, di cui all'art. 17 del D.P.R. 395/95, nei limiti ivi indicati. In tal caso dovrà essere scorporata, dal computo dei giorni di prognosi concessi, la giornata in cui il dipendente ha prestato parzialmente servizio.

Le fattispecie ipotizzate dalla suddetta circolare, in buona sostanza, riguardavano l'orario di servizio giornaliero (le normali 6 ore di servizio) ma non hanno considerato la possibilità di malattia insorta dopo lo svolgimento di lavoro straordinario programmato e prima del normale orario di servizio giornaliero, ipotesi che non potrebbe certo consentire di fare ricorso allo strumento dei permessi brevi di cui all'art. 17 del D.P.R. 395/95, atteso il fatto che lo stesso pone come condizione che “I permessi concessi non possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero”.

Come si rimedia quindi a quanto sopra? Negare il pagamento delle tre ore di lavoro straordinario effettuate dal personale, come sta facendo la Questura di Caltanissetta, oppure, visto anche il fatto che l'istituto dello straordinario programmato non rientra di certo nell'orario di servizio giornaliero considerato nella suesposta circolare, computare la giornata lavorativa come giorno di congedo straordinario e nel contempo conteggiare e quindi corrispondere le ore di straordinario programmato effettuate?

Codesto Ufficio è pregato di voler fornire cortese urgente riscontro e di volerlo fare evitando che della suesposta problematica si faccia una questione meramente contabile, atteso il fatto che un risparmio di meno di 25 euro, da parte dell'Amministrazione e sulle spalle del collega interessato, non le farebbe certo onore.

La Segreteria Nazionale del COISP